MAIRE TECNIMONT S.P.A.
Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 75
Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale Euro 19.689.550,00 interamente sottoscritto e versato
C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001
n. R.E.A. 1048169

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PARTE ORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 20 GENNAIO 2015, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 21 GENNAIO 2015, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 3 all'ordine del giorno – ***Modifica del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di modifica del Regolamento Assembleare, adottato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società in data 4 luglio 2007 e da ultimo modificato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2011.

Le modifiche proposte, evidenziate nel testo di seguito riportato, si sostanziano nella volontà di adeguare il Regolamento Assembleare alla *best practice* in materia, eliminando altresì tutte le sovrapposizioni con clausole statutarie che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea.

Il Regolamento Assembleare così delineato meglio disciplina il funzionamento dell'Assemblea mettendo a disposizione degli Azionisti uno strumento snello e maggiormente fruibile dagli stessi.

Ciò detto, proponiamo di modificare il Regolamento Assembleare come di seguito illustrato.

Articolo 1

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di MAIRE TECNIMONT S.p.A., con sede in Roma via di Vannina n. 88/94 (di seguito, la "Società"). Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.	**Articolo 1** Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di MAIRE TECNIMONT S.p.A., con sede in Roma**, viale Castello della Magliana 75** ~~via di Vannina n. 88/94~~ (di seguito, la "Società"). Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.

Articolo 4

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 4 Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento. Di regola il Presidente del Consiglio di Amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, del revisore legale o di rappresentanti della società di revisione legale dei conti nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle disposizioni di legge o regolamento e/o alle raccomandazioni della Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori	**Articolo 4** Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione **o dal Presidente dell'Assemblea**. Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento. Di regola il Presidente del Consiglio di Amministrazione **o il Presidente dell'Assemblea** ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ~~ed~~ **e** analisti finanziari, del revisore legale o di rappresentanti della società di revisione legale dei conti nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle disposizioni di legge o regolamento e/o alle raccomandazioni della Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la

assembleari. A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il Presidente dell'assemblea (come, individuato all'art. 8 - di seguito, il "Presidente") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.	sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari. A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il Presidente dell'assemblea (come, individuato all'art. 8 - di seguito, il "Presidente") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

<u>Articolo 5</u>

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 5 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. I soggetti per cui sia pervenuta alla Società la sopra-menzionata comunicazione nei termini previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta vigente sono legittimati a ritirare l'apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da	**Articolo 5** ~~La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. I soggetti per cui sia pervenuta alla Società la sopra-menzionata comunicazione nei termini previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta vigente sono legittimati a ritirare l'apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da~~

restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa.	~~restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa.~~ **La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.** **Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale.**
In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.	In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.
Gli Invitati devono farsi identificare dagli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.	Gli Invitati devono farsi identificare dagli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea **(gli "Incaricati")**~~ e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo~~.

<u>Articolo 7</u>

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 7 Tutti i Legittimati all'Intervento che, per	**Articolo 7** Tutti i Legittimati all'Intervento che, per

qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione.	qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. ~~Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione.~~

Articolo 8

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 8 All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, dal Vice - Presidente se nominato, o da un Amministratore Delegato o da altro Amministratore scelto dall'assemblea. Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.	**Articolo 8** All'ora fissata nell'avviso di convocazione, ~~salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora,~~ assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, ~~dal Vice - Presidente se nominato, o da un Amministratore Delegato o da altro Amministratore scelto dall'assemblea~~ **la persona designata dagli intervenuti**. Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ~~ed~~ **e** il collegio sindacale presenti.

Articolo 9

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 9 Il Presidente è assistito dal segretario	**Articolo 9** Il Presidente è assistito dal segretario

dell'assemblea (come individuato all'art. 10 di seguito, il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.	dell'assemblea (come individuato all'art. 10 di seguito, il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.
In base ai biglietti di ammissione consegnati all'ingresso dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.	In base ai ~~biglietti di ammissione consegnati all'ingresso~~ **controlli effettuati** dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ~~ed~~ **e** il numero dei voti cui essi hanno diritto.
Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.	Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.
Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.	Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.
Raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente	Raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente

costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.	costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

Articolo 10

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 10 Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'assemblea. Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.	**Articolo 10** Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ~~ad~~ **a** un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ~~ad~~ **a** un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico~~, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'assemblea~~. Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

Articolo 12

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 12 Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuarne lo spoglio, scelti tra i Legittimati all'Intervento.	**Articolo 12** Il Presidente~~, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuarne lo spoglio, scelti tra i Legittimati all'Intervento~~ **può nominare uno o più scrutatori anche non soci e costituire un ufficio di presidenza**.

Articolo 13

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 13 I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione). Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un	**Articolo 13** I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione). Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di~~ aggiornare i lavori~~ **rinviare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno** ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando

termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.	contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

Articolo 14

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 14 Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano. Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati gli interventi, a norma dell'art. 2375, vengono riassunti nel verbale.	**Articolo 14** Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori~~ ed~~ **e** i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. **Il Presidente può variare** ~~L~~**l**'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, **o proporre l'accorpamento di argomenti tra loro connessi,**~~ può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice)~~ **restando inteso che,** ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano**, l'assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, sarà chiamata ad approvare la variazione all'ordine di trattazione degli argomenti e/o l'accorpamento degli argomenti tra loro connessi**. Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento**,**~~ interessati gli interventi,~~ a norma dell'art. 2375, **gli interventi** vengono

	riassunti nel verbale.

Articolo 15

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 15 Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario. Il Presidente ha facoltà di concedere ai Legittimati all'Intervento che abbiano richiesto, ai sensi di legge e dello Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 20 minuti per l'illustrazione delle relative proposte di delibera e delle ragioni a supporto di tali proposte. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.	**Articolo 15** Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, **secondo** comma~~ secondo~~, agli amministratori, ai sindaci~~ ed~~ **e** al Segretario. Il Presidente ha facoltà di concedere ai Legittimati all'Intervento che abbiano richiesto, ai sensi di legge e dello Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 20 minuti per l'illustrazione delle relative proposte di delibera e delle ragioni a supporto di tali proposte. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci~~ ed~~ **e** il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

Articolo 16

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 16 I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi. I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione. La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti.	**Articolo 16** I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ~~ed~~ **e** i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi. I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione. ~~La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti.~~ **Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei**

	medesimi.

Articolo 17

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 17 Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.	**Articolo 17** Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ~~ed~~ **e** i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo **che siano stati** esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

Articolo 23

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 23 Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui	**Articolo 23** Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ~~ed~~ **e** il numero dei voti cui essi hanno diritto. ~~I provvedimenti di cui~~

agli artt. 20 e 21 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.	~~agli artt. 20 e 21 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.~~ **Nel caso in cui le persone a cui era stata tolta la parola a norma dell'art. 20 e/o le persone riammesse all'assemblea per la fase della votazione dopo il loro allontanamento nella fase della discussione a norma dell'art. 21 e/o altre persone ancora continuino a impedire il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente può togliere nuovamente loro la parola o, a suo insindacabile giudizio, escluderle dalla votazione.**

<u>Articolo 25</u>

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 25 Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun	**Articolo 25** Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire ~~quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun~~

Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea.	~~Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente~~ **le modalità di espressione e di computo dei voti e** fissa**re** il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto~~ consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea~~. **I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.**
I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.	~~I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.~~

<u>Articolo 26</u>

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 26 Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un	~~**Articolo 26**~~ ~~Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un~~

numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli. Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.	~~numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.~~ ~~Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.~~

<u>Articolo 26 (ex articolo 27)</u>

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 26 (ex articolo 27) Le votazioni dell'assemblea per la nomina delle cariche sociali avvengono esclusivamente mediante voto di lista. Le liste possono essere presentate dai soci in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili. Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo statuto.	**Articolo 26 (ex articolo 27)** Le votazioni dell'assemblea per la nomina delle cariche sociali avvengono esclusivamente mediante voto di lista**, ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dallo statuto in cui è prevista l'assunzione della delibera a maggioranza dei votant**i. Le liste possono essere presentate dai soci in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili. ~~Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo statuto.~~

Il Consiglio di Amministrazione verifica che i soci proponenti ciascuna lista detengano la quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste, determinata in base alle disposizioni vigenti, entro il termine previsto dalla disciplina normativa e regolamentare di volta in volta vigente per la presentazione della certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione.	~~Il Consiglio di Amministrazione verifica che i soci proponenti ciascuna lista detengano la quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste, determinata in base alle disposizioni vigenti, entro il termine previsto dalla disciplina normativa e regolamentare di volta in volta vigente per la presentazione della certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione.~~
Le liste sono depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima della data prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sull'elezione degli amministratori e dei sindaci e sono pubblicate nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti. Le liste di candidati debbono essere accompagnate da una completa ed esauriente informativa contenente le caratteristiche professionali e personali dei candidati e, per quanto concerne le liste dei candidati amministratori, debbono altresì indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto.	~~Le liste sono depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima della data prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sull'elezione degli amministratori e dei sindaci e sono pubblicate nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti. Le liste di candidati debbono essere accompagnate da una completa ed esauriente informativa contenente le caratteristiche professionali e personali dei candidati e, per quanto concerne le liste dei candidati amministratori, debbono altresì indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto.~~
Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina	Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente**, salvo che l'assemblea (a maggioranza**

del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura dei *curriculum vitae* presentati che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.	**semplice) lo esenti**: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura dei *curriculum vitae* presentati che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato**, specificando, se del caso, quali candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza**; (iv) comunica quali liste~~ e/o quali candidature~~ devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.
All'esito delle votazioni, devono risultare eletti in seno al consiglio di amministrazione, tra quelli in possesso dei requisiti di indipendenza, un numero di amministratori pari almeno al numero minimo richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.	~~All'esito delle votazioni, devono risultare eletti in seno al consiglio di amministrazione, tra quelli in possesso dei requisiti di indipendenza, un numero di amministratori pari almeno al numero minimo richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.~~

<u>Articolo 27 (ex articolo 28)</u>

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 27 (ex articolo 28) Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal	**Articolo 27 (ex articolo 28)** ~~Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal~~

Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente. Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti, rispettivamente, dall'art. 13 e dall'art. 19 dello Statuto.	~~Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.~~ **Spetta al Presidente stabilire le modalità di espressione , di rilevazione e di computo dei voti di lista.** Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano ~~vincitori~~ **nominati** in base ai meccanismi previsti, rispettivamente, dall'art.~~13~~ **14** e dall'art.~~19~~ **21** dello Statuto.

<u>Articolo 29 (ex articolo 30)</u>

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 29 (ex articolo 30) Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.	**Articolo 29 (ex articolo 30)** Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti**, salvo per quelle modifiche meramente materiali necessarie per adeguare il presente regolamento a disposizioni normative o statutarie, già approvate dagli organi competenti, cui può provvedere direttamente il Consiglio di Amministrazione dando successiva**

	pubblicazione del Regolamento assembleare aggiornato sul sito internet della Società.
L'assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.	~~L'assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.~~

Allegato *sub* A) alla presente Relazione è il testo del Regolamento Assembleare che recepisce le modifiche proposte.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

"l'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A.:

– esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori;

delibera

di modificare il Regolamento Assembleare come evidenziato nel testo sopraindicato."

Roma, 17 dicembre 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabrizio Di Amato)

Allegato *sub* A)

Regolamento Assembleare che recepisce le modifiche proposte

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

MAIRE TECNIMONT S.P.A.

Capo Primo - Disposizioni Preliminari

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di MAIRE TECNIMONT S.p.A., con sede in Roma, viale Castello della della Magliana 75 (di seguito, la "**Società**"). Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.

ARTICOLO 2

Il presente regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Capo Secondo - Della Costituzione dell'Assemblea

ARTICOLO 3

Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i "**Legittimati all'Intervento**"). È possibile intervenire a mezzo rappresentante a norma di legge e di statuto.

In ogni caso la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

ARTICOLO 4

Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "**Invitati**"), purché preventivamente invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'Assemblea.

Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Di regola il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti e analisti finanziari, del revisore legale o di rappresentanti della società di revisione legale dei conti nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle disposizioni di legge

o regolamento e/o alle raccomandazioni della Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il Presidente dell'assemblea (come, individuato all'art. 8 - di seguito, il "**Presidente**") dà lettura, nel corso delle operazioni assembleari preliminari, dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

ARTICOLO 5

La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (gli "**Incaricati**").

ARTICOLO 6

Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea.
Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

ARTICOLO 7

Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati.

ARTICOLO 8

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, la persona designata dagli intervenuti.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale presenti.

ARTICOLO 9

Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'art. 10 di seguito, il "**Segretario**"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

In base ai controlli effettuati dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno

diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Raggiunti i *quorum* previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

ARTICOLO 10

Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché, ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente, l'incombenza non venga affidata a un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata a un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

ARTICOLO 11

Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

ARTICOLO 12

Il Presidente, può nominare uno o più scrutatori anche non soci e costituire un ufficio di presidenza.

ARTICOLO 13

I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di rinviare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

Capo Terzo - Della Discussione

ARTICOLO 14

Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori e i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente può variare l'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, o proporre l'accorpamento di argomenti tra loro connessi, restando inteso che, ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano, l'assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, sarà chiamata ad approvare la variazione all'ordine del giorno degli argomenti e/o l'accorpamento degli argomenti tra loro connessi.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento, a norma dell'art. 2375, gli interventi vengono riassunti nel verbale.

ARTICOLO 15

Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, secondo comma, agli amministratori, ai sindaci e al Segretario.

Il Presidente ha facoltà di concedere ai Legittimati all'Intervento che abbiano richiesto, ai sensi di legge e dello Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 20 minuti per l'illustrazione delle relative proposte di delibera e delle ragioni a supporto di tali proposte.

Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci e il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

ARTICOLO 16

I Legittimati all'Intervento, gli amministratori e i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.
Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi.

ARTICOLO 17

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori e i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati

all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

ARTICOLO 18

I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica e una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a cinque minuti.

ARTICOLO 19

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 20.

ARTICOLO 20

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.
A questi effetti, egli può togliere la parola:

a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti o ingiuriosi;
d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

ARTICOLO 21

Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

ARTICOLO 22

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la

discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

Capo Quarto - Della Votazione

ARTICOLO 23

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Nel caso in cui le persone a cui era stata tolta la parola a norma dell'art. 20 e/o le persone riammesse all'assemblea per la fase della votazione dopo il loro allontanamento nella fase della discussione a norma dell'art. 21 e/o altre persone ancora continuino a impedire il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente può togliere nuovamente loro la parola o, a suo insindacabile giudizio, escluderle dalla votazione.

ARTICOLO 24

Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative all'ordine del giorno.

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 25

Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire le modalità di espressione e di computo dei voti e fissare il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.

ARTICOLO 26

Le votazioni dell'assemblea per la nomina delle cariche sociali avvengono esclusivamente mediante voto di lista, ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dallo statuto in cui è prevista l'assunzione della delibera a maggioranza dei votanti. Le liste possono essere presentate dai soci in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili.

Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente, salvo che l'assemblea (a maggioranza semplice) lo esenti: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura dei *curriculum vitae* presentati che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, specificando, se del caso, quali candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei

requisiti di indipendenza; (iv) comunica quali liste devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

ARTICOLO 27

Spetta al Presidente stabilire le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti di lista.

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano nominati in base ai meccanismi previsti, rispettivamente, dall'art. 14 e dall'art. 21 dello Statuto.

ARTICOLO 28

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Capo Quinto - Disposizioni Finali

ARTICOLO 29

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti, salvo per quelle modifiche meramente materiali necessarie per adeguare il presente regolamento a disposizioni normative o statutarie, già approvate dagli organi competenti, cui può provvedere direttamente il Consiglio di Amministrazione dando successiva pubblicazione del Regolamento assembleare aggiornato sul sito internet della Società.